



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice BLUNDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2017**

Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l’inserimento del medesimo nel Comparto sicurezza e per l’allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile

ONOREVOLI SENATORI. – Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato.

I vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, rivestono la qualifica di «agenti di pubblica sicurezza». Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall'articolo 35, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha preminenti funzioni di «polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica».

L'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, stabilisce che «Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati; [...] curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni».

Il Consiglio di Stato – IV sez. giurisdizionale (ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione (legge 27 dicembre 1941, n. 1570), investito dei compiti propri delle forze di polizia cui

era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, che, all'articolo 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della cosiddetta attività di pubblica sicurezza».

Ancora il Consiglio di Stato, nella medesima ordinanza, ha affermato che «i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981».

Di concorde parere la Cassazione penale (sez. VI, 25 giugno 2009, n. 38119, e sez. VI, 5 dicembre 1986) che annovera anche i vigili del fuoco tra soggetti attivi del reato di cui all'articolo 329 del codice penale, quali agenti della forza pubblica, essendo investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Consiglio di Stato – I sez. consultiva (parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979), ha affermato che «l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone rientrano nell'ambito della cosiddetta "attività di pubblica sicurezza", di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae*. Ciò in quanto, come si evince dalla lettura dell'articolo 1 del regio decreto 18 giugno 1931 (Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni». Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha quindi preminenti funzioni di «polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica».

Di particolare rilevanza risultano i compiti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in ordine all'attività di difesa civile, certamente ascrivibile al più ampio ambito della pubblica sicurezza e della difesa nazionale. L'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevede infatti che «Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

*a)* fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; *b)* concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate; *c)* concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; *d)* provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici; *e)* partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile».

Sono innegabili l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini, al pari dell'attività svolta dagli altri Corpi dello Stato.

Pertanto l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'interno dell'arti-

colo 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sanerebbe una discrasia esistente sin dal 1981, e perseguirebbe obiettivi di miglioramento dell'efficienza delle funzioni ispettive ai fini della prevenzione incendi e della tutela della pubblica incolumità in genere, ivi compresa la sicurezza sul lavoro e la prevenzione e repressione degli illeciti in materia di incendi boschivi, nonché sanerebbe la assurda sperequazione esistente sotto il profilo del trattamento retributivo tra i vigili del fuoco e le (altre) forze di polizia, mediante attuazione del principio di perequazione contenuto negli articoli 43 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121. Inoltre la locuzione «Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti...» di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, garantisce, al pari degli altri Corpi, l'invarianza delle funzioni istituzionali dei vigili del fuoco.

Il presente provvedimento risulta coerente con il disposto della legge 30 settembre 2004, n. 252, che, all'articolo 1, ha ricondotto il rapporto di lavoro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco «in regime di diritto pubblico» come le altre Forze di polizia ad ordinamento civile, ed è attuativa dell'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Con il presente provvedimento si intende in definitiva novellare la legge n. 121 del 1981 al fine di potenziare i servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza mutarne compiti e funzioni e procedere con l'equiparazione del trattamento retributivo e pensionistico corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello dell'analogo personale delle Forze di polizia, risolvendo altresì attuali incongruenze ordinamentali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di riconoscimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

### Art. 2.

*(Istituzione dei nuclei provinciali di polizia giudiziaria e di sicurezza dei vigili del fuoco e delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure)*

1. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza istituzionale, ivi compresi gli accresciuti compiti di concorso nella prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi e delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che per il potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.

2. Ai fini della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui all'allegato al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione nonché la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1 tenendo conto della classificazione del relativo comando provinciale e di ciascuna sezione di cui al comma 2 tenendo conto del carico di lavoro delle procure interessate, ferma restando la temporanea invarianza degli oneri di cui al comma 4.

4. Con successivi provvedimenti legislativi, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ridefinisce le dotazioni organiche dei nuclei e delle sezioni di cui ai commi 1 e 2 provvedendo al relativo potenziamento dell'organico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 3.

*(Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'inserimento del medesimo nel Comparto sicurezza e per l'allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco limitatamente al personale in servizio permanente e destinatario della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento

civile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con previsione di analoghi istituti normativi, analoghe carriere, equiordinazione delle qualifiche e conseguente attuazione dei principi di perequazione del trattamento economico di cui all'articolo 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le seguenti voci retributive: stipendio, indennità pensionabile, indennità di rischio e assegno funzionale elargito ai 17-27-32 anni di servizio alle Forze di polizia, nonché per il personale dirigente e direttivo l'ulteriore previsione di perequazione di cui all'articolo 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, e all'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) perequazione delle indennità specialistiche del personale elicotterista, nautico, sommozzatore e addetto alle telecomunicazioni, con le analoghe indennità previste per le Forze di polizia;

c) perequazione delle indennità accessorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le analoghe indennità previste per le Forze di polizia;

d) applicazione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del computo dei servizi operativi per l'aumento del servizio di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

e) applicazione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei sei aumenti periodici di stipendio quale maggiorazione della base pensionabile, come già previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, per il personale appartenente alle Forze di polizia;

f) riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in senso compatibile con le previsioni di cui alla lettera a) mediante separazione ordina-

mentale del personale volontario dai vigili del fuoco permanenti di ruolo. Revisione delle qualifiche del personale volontario e previsione di idonee norme di coordinamento operativo del personale permanente di ruolo sul personale volontario a garanzia dell'efficienza dei servizi operativi. Abrogazione delle qualifiche di polizia per il personale volontario. Previsione della assoluta gratuità della prestazione del personale volontario in coerenza con la legge 11 agosto 1991, n. 266, e previsione del solo rimborso delle eventuali ore non lavorate e non diversamente retribuite, per il personale volontario eventualmente titolare di rapporto di lavoro. Il servizio volontario a chiamata, non essendo considerato quale rapporto di lavoro, non è utile ai fini della maturazione delle indennità di disoccupazione. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla presente lettera sono destinati alle finalità perequative del personale permanente di ruolo indicate nel presente articolo;

g) abrogazione del servizio volontario o discontinuo per periodi di venti giorni e contestuale istituzione del servizio di ferma biennale regolato da rapporto di lavoro a tempo determinato per due anni, secondo criteri e funzioni confacenti alle attività di supporto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da stabilire con decreto del Ministro dell'interno sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; istituzione di riserve del 15 per cento dei posti in tutti i concorsi pubblici di tutte le amministrazioni pubbliche, in favore del personale volontario o discontinuo che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di richiamo negli ultimi tre anni;

h) istituzione di un ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale tecnico-informatico da impiegare a supporto del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo deve altresì ricomprendere mansioni per il personale giudicato «parzial-

mente idoneo ai servizi operativi» dalle competenti commissioni medico-ospedaliere nonché consentire, a domanda, la possibilità di ricollocazione per il personale già transitato per inidoneità agli impieghi amministrativo-contabili nel previgente ordinamento ma in possesso dei previsti requisiti psicofisici; ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo ruolo tecnico seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi e alle limitazioni imposte dall'ordinamento. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'istituzione del ruolo tecnico, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definiti i requisiti psicofisici ed i percorsi formativi relativi al personale appartenente al ruolo tecnico medesimo. In fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà di inquadramento a domanda nel ruolo tecnico, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, di cui al titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

*i)* piena contrattualizzazione del restante personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche non ricollocato nel ruolo tecnico di cui alla lettera *h)*, con previsione di rapporto di lavoro disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed inserimento del medesimo nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di en-

trata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'interno, della possibilità di mobilità intercompartimentale e della possibilità di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse in analogia al restante pubblico impiego. Esenzione dagli obblighi di mobilitazione urgente al seguito del personale operativo, fatta salva la possibilità di invio in trasferta ordinaria secondo le normali regole dei dipendenti pubblici;

*l)* previsione nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, di un numero di posti da prefetto proporzionale a quello riservato alla Polizia di Stato dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in analogia ai criteri contenuti nel medesimo articolo, mediante nomina e inquadramento a quattro posti da prefetto, ivi compreso quello di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservati ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e corrispondente riduzione numerica delle dotazioni organiche riservate ai dirigenti generali dei vigili del fuoco. L'inquadramento a prefetto di cui alla presente lettera avviene previo superamento di apposito corso di formazione presso la Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità e durata da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'interno;

*m)* attribuzione, ai fini della presente legge, della qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli degli ispettori, direttori e dirigenti operativi, al fine di potenziare le attribuzioni a tutela della pubblica e privata incolumità e del soccorso pubblico;

*n)* invarianza degli attuali diritti e prerogative sindacali e negoziali degli apparte-

nenti al Corpo nazionale vigili del fuoco, nonché dei medesimi istituti demandati al procedimento negoziale;

o) invarianza dei compiti istituzionali, delle attribuzioni e delle normative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come espressamente previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

p) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

#### Art. 4.

##### *(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, continuano ad applicarsi le disposizioni norma-

tive e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, in quota parte, utilizzando i risparmi eventualmente derivanti a regime dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

